

STATUTO

SANTA CROCE RESIDENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA GIOVANNI
AMENDOLA 47

Numero REA: SA - 519323

Codice fiscale: 06385050650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

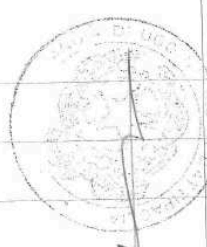
Allegato	4. A ^o	al n.	1870	di Raccolta
----- STATUTO -----				
----- della società -----				
---- "Santa Croce Residence Società Cooperativa Sociale" ----				
Articolo 1 - Denominazione -----				
E' costituita una società cooperativa denominata: "Santa Croce Residence Società Cooperativa Sociale". -----				
Articolo 2 - Sede sociale -----				
La società ha sede nel Comune di Eboli. -----				
Articolo 3 - Durata -----				
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento. -----				
Articolo 4 - Definizione dello scopo e attività mutualistica -				
La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate: -----				
1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381; -----				
2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. -----				
La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà				

		sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. -----
		Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. -----
		I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto: -----
		1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei
Antono Cirio		
Adesso		
Leone		
Helaine Sabatini		

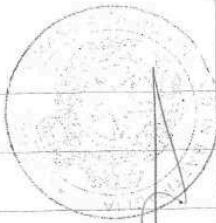
	settori corrispondenti all'oggetto sociale della	
	cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che	
	definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci; -----	
	2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi	
	sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n.	
	381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche	
	a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di	
	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare o sociale, sia	
	gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente	
	migliori di quelle rinvenibili sul mercato. -----	
	Articolo 5 - Oggetto sociale -----	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto: -----	
	A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n.	
	381/1991: -----	
	- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, gestione	
	di residenze per anziani, comunità alloggio, case famiglia,	
	appartamenti per minori, anziani, persone con disabilità,	
	persone con disagio psichico, residenze sanitarie	
	assistenziali (RSA) e residenze per anziani, comunità	
	terapeutiche per dipendenze patologiche, strutture di	
	accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati e vittime di	
	tratta, housing sociale e soluzioni abitative protette,	

	centri diurni per minori, anziani, persone con disabilità;	
	gestione di servizi di assistenza domiciliare	
	socio-assistenziale (SAD) e socio-sanitaria (ADI) e di	
	assistenza educativa domiciliare e territoriale; gestione di	
	servizi educativi per l'infanzia (asili nido, micronidi,	
	sezioni primavera, spazi gioco), centri di aggregazione	
	giovanile, centri estivi, doposcuola; gestione di servizi	
	riabilitativi, terapeutici e di logopedia, di sostegno	
	psicologico e psicoterapia, di mediazione familiare e	
	supporto alla genitorialità, di orientamento, formazione e	
	inclusione socio-lavorativa; gestione di servizi di	
	trasporto sociale e accompagnamento, di sostegno ai	
	caregiver, di assistenza a distanza; -----	
	B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n.	
	381/1991: -----	
	- servizi di pulizia, sanificazione e igienizzazione di	
	edifici pubblici e privati, manutenzione del verde pubblico	
	e privato e giardinaggio, gestione di aree verdi, parchi e	
	spazi pubblici, prestazione di servizi ambientali, raccolta	
	differenziata e gestione rifiuti, recupero e riuso di	
	materiali; servizi di ristorazione collettiva, gestione	
	mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, servizi di	
	catering per eventi e cerimonie, servizi di lavanderia,	
	stireria e guardaroba, preparazione e consegna pasti a	
	domicilio; gestione di attività di agricoltura sociale e	

6 di 28

 <i>Antonio Cibile</i>	La società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque nei limiti e nel rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, le attività strettamente affini, assumere, nel pieno rispetto dei limiti di legge, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale, potendo tra l'altro svolgere attività di consulenza in ambito socio-sanitario, educativo e di welfare aziendale, effettuare formazione professionale per operatori socio-sanitari ed educativi, aggiornamento del personale, formazione per volontari e famiglie, realizzare percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e nella comunità e attività di supporto sui diritti sociali, organizzare eventi, convegni, seminari e iniziative pubbliche, svolgere attività di promozione dell'associazionismo e del volontariato, acquisire, gestire e valorizzare beni immobili e mobili, ristrutturare e adeguare strutture, gestire centri polifunzionali, effettuare locazioni e comodati di immobili strumentali all'attività, partecipare a bandi pubblici e privati, svolgere attività di comunicazione sociale e	
--	--	--

	"fundraising", stipulare convenzioni con enti pubblici e	
	privati, partecipare a reti, consorzi, associazioni	
	temporanee di impresa (ATI), collaborare con enti del Terzo	
	Settore, istituzioni pubbliche, imprese sociali,	
	perfezionare partnership con università e centri di ricerca,	
	aderire a sistemi di certificazione e qualità. -----	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative. -----	
	La società potrà altresì accedere ad ogni forma di	
	finanziamento e contribuzione prevista dalle vigenti e	
	future normative a favore delle imprese operanti nel	
	mezzogiorno ed in Italia in genere. -----	
	Articolo 6 - Norme applicabili -----	
	Alla presente cooperativa si applicano: -----	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive	
	modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; -	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	



Antonio G. Sola

Roberto

Leone

Roberto Sola

sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; -----

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. -----

Articolo 7 - Mutualità prevalente -----

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica: -----

1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale; -----

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di

Articolo 8 - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori -----

Possono essere soci cooperatori: -----
a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; -----
b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; -----
c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa; -----
d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. -----
I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile. -----

Antonio C. Bida

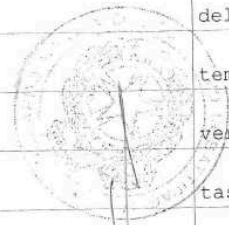
plodine

love

Flavis. Noche

	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità
	di trattamento. -----
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra
	indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la
	cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini,
	diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali
	rientranti nell'oggetto sociale. -----
	Articolo 11 - Ammissione dei soci cooperatori -----
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare
	domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando
	di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i
	regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei
	requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente
	statuto, e di non svolgere attività concorrente o in
	contrasto con quella della cooperativa, ed indicando
	l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere. ----
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo
	amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti
	soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la
	sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal
	presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate
	all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di
	esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo

	delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene
	tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il
	versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della
	tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura quindi - solo
	dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la
	relativa annotazione nel libro soci. -----
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci
	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di
	ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché
	l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi
	previsti. -----
	In caso di diniego, la deliberazione dell'assemblea, che
	concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante
	per l'organo amministrativo. -----
	Articolo 12 - Diritti dei soci -----
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in
	conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente
	statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai
	ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività
	degli amministratori. -----
	Articolo 13 - Obblighi dei soci -----
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il
	socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di
	esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo



Antonio Ciliberto

Roberto

Lena

Helena Noche

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve

	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra	
	socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. -----	
	Articolo 15 - Esclusione -----	
	L'esclusione del socio può aver luogo: 1) per il mancato	
	pagamento della quota sottoscritta; 2) per gravi	
	inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto	
	mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti	
	previsti per la partecipazione alla società; 4) per	
	fallimento del socio; 5) negli altri casi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto. L'esclusione è deliberata	
	dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione di	

esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale,

nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

Articolo 16 - Morte del socio -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota

secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. ----

Articolo 17 - Liquidazione e rimborso della quota -----

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,

l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende: a) il

valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in

proporzione alle perdite imputabili al capitale; b) il

rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel

patrimonio della società e non sia stato destinato ad

aumento gratuito del capitale a norma di legge. -----

Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta

giorni dalla approvazione del bilancio. -----

Articolo 18 - Responsabilità dei soci cessati -----

II socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per

un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la

cessione della quota si sono verificati. Se entro un anno

dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

19 di 28

netti annuali; una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli eventuali strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dalla legge. -----

Articolo 22 - Ristorni -----

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. -----

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico. -----

Articolo 23 - Decisioni dei soci -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che

21 di 28

	riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli	
	amministratori, sindaci e revisore non presenti. -----	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purché nel territorio nazionale. -----	
	Articolo 25 - Maggioranze costitutive e deliberative -----	
	L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è	
	validamente costituita e delibera validamente con le	
	maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti	
	ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente	
	sulle società a responsabilità limitata, se non derogate	
	dalla specifica disciplina delle società cooperative. -----	
	Articolo 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto -----	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci. -----	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci. -----	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	nominale della sua quota. -----	
	Articolo 27 - Rappresentanza nell'assemblea -----	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da	
	altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e	
	deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere	
	conservata dalla cooperativa. -----	

	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque	
	soci. -----	
	Articolo 28 - Nomina, composizione, durata dell'organo	
	amministrativo -----	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre membri. -----	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi	
	sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. -----	
	Gli amministratori possono essere rieletti. -----	
	Articolo 29 - Amministratori delegati -----	
	Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più	
	amministratori delegati, scegliendoli tra i soci	
	cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio	
	di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente,	
	con cadenza almeno trimestrale. -----	
	Non possono essere delegati: -----	
	- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea,	
	redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del	
	capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione; -	
	- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.). -	
	Articolo 30 - Presidente -----	

	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea. -	
	Articolo 31 - Compenso degli amministratori -----	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito	
	dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura	
	fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di	
	bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza	
	in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile.	
	Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di	
	presidente o di consigliere delegato è stabilito dal	
	consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio	
	sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi	
	eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può	
	determinare un importo complessivo per la remunerazione di	
	tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di	
	particolari cariche. -----	
	Articolo 32 - Adunanze e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione -----	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella	
	sede sociale o altrove, purché nel territorio della	
	Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della	
	società, a cura del presidente o anche di uno solo dei	
	consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve	

25 di 28

diretto loro attribuiti dalla legge. -----

Articolo 35 - Organo di controllo -----

Il collegio sindacale, ove nominato in quanto obbligatorio o volontariamente, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina il compenso; essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti. -----

Articolo 36 - Scioglimento -----

La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea. -----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando: -----

- il numero dei liquidatori; -----

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; -----

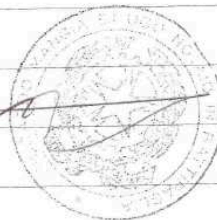
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; -----

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. ----

Articolo 37 - Devoluzione -----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Helvio Socchese
Laura Moscare
Antonio Cisele



28 di 28